

STATUTO

**SOCRATE -
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE ONLUS PER AZIONI -
IMPRESA SOCIALE - ETS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: BENEVENTO BN VIA SAN G
BATTISTA DE LA SALLE 5

Numero REA: BN - 134635

Codice fiscale: 01612440626

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 06-12-2019 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO

**"SOCRATE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER AZIONI-IMPRESA
SOCIALE - ETS"**

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ART.1 DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita con sede nel territorio del Comune di Benevento la società cooperativa denominata "SOCRATE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER AZIONI-IMPRESA SOCIALE-ETS" in sigla "SOCRATE Soc.Coop p.A. ETS".

La Cooperativa potrà istituire e sopprimere, con delibera dell'organo di amministrazione nei modi e nei termini di legge, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero.

La Cooperativa è costituita ai sensi della legge 8 novembre 1991, n° 381, e del d.lgs 3 luglio 2017, n. 112 e delle altre norme speciali in materia.

ARTICOLO 2 DURATA

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea con le maggioranze di legge per l'assemblea straordinaria.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

ARTICOLO 3 SCOPO

La Cooperativa esercita in via stabile e principale attività di impresa di interesse generale senza scopo di lucro.

La Cooperativa ha quindi lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione dei servizi e delle attività, ai sensi dell'articolo 1, lettere A) e B) della Legge 381/91, nonché le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi del d.lgs 3 luglio 2017, n. 112.

La Cooperativa potrà aderire ad una associazione nazionale di categoria su delibera dell'organo amministrativo.

Le adesioni agli Organismi ed Enti saranno deliberate dall'organo amministrativo o dall'Assemblea Ordinaria dei Soci.

I soci lavoratori della Cooperativa:

- a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- b) partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla

loro destinazione;

d) mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa. Il socio lavoratore stabilisce, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un ulteriore e distinto rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali. Dall'instaurazione dei predetti rapporti in qualsiasi forma derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale e tutti gli altri effetti giuridici rispettivamente previsti dalla legge, nonché, in quanto compatibili con la posizione del socio lavoratore, da altre leggi o da qualsiasi altra fonte. Si applica in ogni caso la L. 3 Aprile 2001, n. 142.

La Cooperativa è retta con i principi della mutualità, non ha finalità speculative e, intendendo operare nell'ambito della previsione delle lettere A) e/o B) dell'articolo 1, legge 8 novembre 1991 n. 381, della legge 8 novembre 2000, n. 328, della legge n. 59/92 e del Dlgs 112/2017, si prefigge le seguenti finalità:

a) lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, considerandosi tali, ai sensi dell'articolo 4 della suindicata legge 8 novembre 1991 n.381, gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione previste dagli articoli 47, 47 bis, 47 ter e 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificati dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663;

b) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi funzionalmente collegati alla finalità della Cooperativa di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini, ispirandosi ai principi della solidarietà e della promozione umana, con lo scopo di prevenire e superare ogni forma di emarginazione sociale nei confronti di soggetti in stato di particolare difficoltà fisica, psichica, sociale e/o ambientale, in stretto legame con le esigenze del territorio ed in equilibrato rapporto con gli Enti pubblici.

ARTICOLO 4 OGGETTO

Per la realizzazione delle finalità predette, la Società potrà, in particolare, svolgere le seguenti attività:

In primis ed in linea generale:

= Le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), l), e p), del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106. E cioè:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, ed

interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992 n 104, e successive modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016, n 112, e successive modificazioni;

- interventi e prestazioni sanitarie;
- prestazioni sociosanitarie di cui al DPCM 14 febbraio 2001 e successive modificazioni;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- formazione extra scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro o delle persone di cui all'art 2 comma 4 del decreto 112 del 2017;

Nonché, secondo il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sulla base di un'interpretazione autentica della disciplina del d.lgs 112 del 2017 sull'impresa sociale, anche:

- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- agricoltura sociale, ai sensi dell'art 2 della legge 18 agosto 2015 n 141 e successive modificazioni;
- riqualificazione di beni inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Ed inoltre, nel dettaglio:

1. attività e servizi di assistenza domiciliare (minori, portatori di handicap, anziani e altre categorie svantaggiate e bisognose di assistenza domiciliare);
2. attività di assistenza infermieristica e sanitaria a carattere domiciliare, oppure realizzata entro centri di servizio appositamente allestiti, o messi a disposizione da enti pubblici o privati;
3. gestione di strutture di accoglienza per persone anziane autosufficienti e non, nonché servizi integrati per residenze protette;
4. servizi e centri di riabilitazione;
5. trasporto con mezzi propri e/o di terzi di tutte le utenze che interessano le assistenze sociosanitarie con autovetture, pullman e autoambulanze ;
6. gestione di servizi di telesoccorso e telecontrollo;
7. intrattenimento e lo svolgimento di attività ludiche, ricreative, baby parking e di giocheria in genere;
8. organizzazione di uno "spazio baby." per bambini di età compresa tra 18 (diciotto) mesi e 3 (tre) anni, con attività da svolgersi prevalentemente durante la mattinata per una durata giornaliera non superiore ai limiti previsti dalla normativa e dai regolamenti vigenti in materia;
9. svolgimento di servizi di custodia oraria ed occasionale e di intrattenimento di bambini e/o ragazzi dai 3 (tre) mesi in su', con attività essenzialmente ludiche adatte alla età dei bambini ospiti, servizi collaterali e complementari (doposcuola, organizzazione di feste di compleanno ed eventi, ecc.);

10. organizzazione di attività didattiche, culturali e ricreative;
11. svolgimento di servizi di ludoteca;
12. svolgimento di servizio di somministrazione di alimenti, anche già preparati forniti da una terza ditta o lasciati in custodia dai genitori.
13. la gestione e la conduzione di asili nido privati e pubblici, micronido privati e pubblici, scuole private e pubbliche per l'infanzia ed elementare, secondo le modalità consentite dalle leggi vigenti, con annesses prestazioni educative e didattiche per l'infanzia comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto, alla fornitura di libri e materiali didattici per l'infanzia, servizi ed attività sociali, culturali, assistenziali e turistiche per il settore dell'infanzia e della famiglia.
14. organizzazione e gestione attività, servizi, centri di riabilitazione, case-famiglia, centri diurni, centri socio-educativi, centri residenziali, centri di accoglienza, centri di socializzazione ed altre strutture con carattere culturale, di animazione e del tempo libero;
15. organizzazione e gestione servizi di assistenza domiciliare, di animazione, di sostegno e di riabilitazione, da effettuarsi presso le famiglie, le scuole, gli asili nido, i centri diurni, i centri di servizio appositamente allestiti o messi a disposizione da enti pubblici e privati e presso altre strutture di accoglienza;
16. organizzazione e gestione corsi riabilitativi e formativi, imperniati sull'esercizio attivo di pratiche musicali ed informatiche, attività di ricerca e di divulgazione degli aspetti riabilitativi, psicologici e pedagogici di tali pratiche;
17. organizzazione di corsi di formazione volti alla qualificazione umana, culturale e professionale;
18. organizzazione di congressi, conferenze, concerti e manifestazioni promozionali;
19. attività di promozione e sensibilizzazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate; nonché svolgere attività per l'affermazione dei loro diritti;
20. attività di produzione e vendita di pubblicazioni, di strumenti multimediali educativi e didattici, di riproduzioni di eventi musicali e culturali;
21. realizzazione di programmi per la diffusione in audio e in video;
22. attività di assistenza ai minori e, in generale, alle persone a rischio e/o con svantaggio psichico, agli anziani, alle persone con disturbi derivanti dall'assunzione di alcool e/o stupefacenti, ai malati oncologici;
23. Attività, servizi e centri di riabilitazione;
24. centri diurni centri socio educativi e residenziali di accoglienza e socializzazione;
25. servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso la scuola o altre strutture di accoglienza;
26. attività di formazione e consulenza;

27. attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale entro cui opera al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione ed all'accoglienza delle persone in stato di bisogno;
28. attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti.
29. servizi di telemedicina, anche attraverso operatori addetti all'uso di apparecchiature elettro-medicali, per l'acquisizione, ricezione, gestione e trasmissione telematica di radiografie, esami cardiologici e comunque di qualsiasi esame clinico trasmissibile telematicamente, fino alla consegna dei referti, prodotti da personale medico, anche esterno, appositamente incaricato.
30. attività proprie di gestione dati, anche on line per conto terzi, ad esempio di fascicoli sanitari elettronici, dati personali, cartelle cliniche elettroniche, prescrizioni elettroniche, attraverso centri di servizio appositamente allestiti con infrastrutture dedicate, o messi a disposizione da enti pubblici o privati nonché propri;
31. attività e servizi di assistenza domiciliare, di sostegno e riabilitazione effettuati tanto presso la famiglia quanto presso la scuola o altra struttura di accoglienza anche propria (minori, portatori di handicap, anziani e altre categorie svantaggiate e bisognose di assistenza domiciliare);
32. attività di assistenza infermieristica e sanitaria a carattere domiciliare oppure realizzata attraverso centri di servizio appositamente allestiti, o messi a disposizione da enti pubblici o privati nonché propri;
33. gestione di strutture di accoglienza per persone svantaggiate (anziani autosufficienti e non, tossicodipendenti, minori a rischio, soggetti in trattamento psichiatrico, immigrati, alcoolisti e altro), nonché servizi integrati per residenze protette;
34. gestione di case famiglie proprie e/o di terzi;
35. servizi, ambulatori, poliambulatori e centri di riabilitazione motoria, educativa, di reinserimento ed altro, in strutture pubbliche, private, proprie o di terzi;
36. centri diurni ed altre strutture con carattere animativo e finalizzate al miglioramento della qualità della vita, nonché altre iniziative per il tempo libero, la cultura ed il turismo sociale;
37. trasporto con mezzi propri e/o di terzi di tutte le utenze che interessano le assistenze sociosanitarie con autovetture, pullman e autoambulanze;
38. gestione di servizi di telesoccorso, telecontrollo, telefonia sociale ;
39. attività di formazione e consulenza;
40. attività di sensibilizzazione ed animazione delle comunità locali entro cui opera, al fine di renderle più consapevoli e disponibili all'attenzione ed all'accoglienza delle persone in stato di bisogno;
41. attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti.

42. gestione di servizi sociali, sanitari e socio-sanitari presso centri di servizio, ambulatori, poliambulatori stabili e mobili all'uopo attrezzati e messi a disposizione da Enti pubblici e privati, nonché propri;
43. attività psicomotoria per bambini, soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, anziani, altro;
44. attività sportive sotto l'aspetto formativo, riabilitativo ed educativo delle predette categorie;
45. attività socio-educative, ricreative e culturali a favore delle medesime categorie di soggetti svantaggiati inclusi i minori e gli immigrati;
46. organizzazione di incontri, dibattiti, conferenze, gite turistico-culturali, scambi culturali con altri Paesi, a carattere formativo e dietro autofinanziamento o finanziamento di Enti pubblici o privati;
47. gestione di istituti per la formazione professionale e culturale in base a programmi comunitari o di altro stampo, anche propri, rivolti al miglioramento della qualità della vita e al reinserimento sociale e culturale delle categorie disagiate;
48. ricerche sul territorio, indagini conoscitive e sociali in relazione agli scopi sociali;
49. interventi a favore di persone in situazione di handicap grave prive dell'assistenza familiare
50. attività di lavoro in proprio o per conto terzi, con impiego di personale specializzato, qualificato e generico (medici, psicologi, logopedisti, assistenti sociali, sociologi, assistenti domiciliari, o.s.s., o.s.a., ed altro), per lo svolgimento di attività sociali, assistenziali, sanitarie, ambulatoriali e riabilitative, in particolare per quanto riguarda i servizi e le attività da svolgersi per conto dei beneficiari stessi, di soggetti privati in genere, di Enti pubblici o privati;
51. predisposizione ed organizzazione di beni e servizi per l'istituzione, realizzazione e gestione di un centro di diagnostica per immagini, finalizzato all'erogazione nei confronti di terzi di ogni e qualsivoglia prestazione diagnostica, con particolare riferimento agli esami strumentali di radiologia, ecografia, mammografia, tac, risonanza magnetica e medicina nucleare, sia in forma privata che di convenzionamento con il servizio sanitario nazionale o con altri enti pubblici e privati.
52. istituzione, realizzazione e gestione in proprio di poliambulatori medici funzionali, e comunque di qualsiasi attività medica diagnostica e curativa di medicina generale o specialistica, le prestazioni riservate ai professionisti abilitati verranno assunte in proprio dagli stessi.
53. terapia riabilitativa, posturologia, disprassia, comunicazione aumentativa, interventi della disabilità comunicativa e così, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, riprogrammazione posturale globale, terapia osteopatica posturale, stretching posturale, kinesiologia medi-co-odontoiatrica;
54. ginnastica, terapie fisiche e riabilitative connesse con la

ortopedia, neurologia e fisioterapia e tutte le altre branche della medicina, da eseguirsi, avvalendosi di personale all'uopo abilitato, a norma delle leggi sanitarie soggette a vigilanza ai sensi dell'art. 99 T.U. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 e successive modifiche ed integrazioni e della legge 23.11.1939 n. 1815.

55. predisposizione e gestione delle strutture necessarie per consentire l'esercizio di ogni attività sanitaria nell'ambito della medicina generica o specialistica come gabinetti, poliambulatori, case di cura, case per anziani ecc., sempre nel campo estetico, riabilitativo e nel campo sanitario in genere.

56. gestire, in proprio o per conto terzi, palestre, gabinetti estetici, centri di ginnastica, di rieducazione, di terapie mediche, fisiche, riabilitative, estetiche di ogni genere, convenzionarsi con il servizio sanitario nazionale, con la Regione Campania, con enti mutualistici e pubblici e privati e fruire di tutte le previdenze di natura sanitaria, concesse dalle leggi vigenti e future.

57. attività didattica come corsi biennali di specializzazione professionale per insegnanti delle attività di sostegno degli alunni, di tutti gli ordini di scuola, minorati della vista, dell'udito e psicofisici, a norma delle leggi vigenti ed in particolare del dpr 970/75, del dm 24.4.1986 e 14.6.1988 e circolare ministeriale n.171 del 15.5.1989; ed ancora corsi ad indirizzo didattico differenziato per insegnanti di scuola ma terna ed elementare autorizzati dal ministero della pubblica istruzione (art. 46 del t.u. 5.2.1928 n. 577);

58. istituzione e gestione, in Italia e all'estero di officine ortopediche, di filiali e di recapiti; di centri di addestramento professionale per operatori sanitari, nonché consulenza tecnica e professionale per la predisposizione e conduzione di tali iniziative.;

59. attività e servizi di assistenza domiciliare, di sostegno e riabilitazione effettuati tanto presso la famiglia quanto presso la scuola o altra struttura di accoglienza anche propria (minori, portatori di handicap, anziani e altre categorie svantaggiate e bisognose di assistenza domiciliare);

60. attività psicomotoria per bambini, soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, anziani, altro;

61. servizi, organizzazione e gestione di strutture sanitarie, ambulatoriali, di riabilitazione, case di cura, comunità terapeutiche, centri e laboratori diagnostici ed in genere di qualsiasi struttura operante nel settore della prevenzione, cura, riabilitazione, dei trattamenti terapeutici ed estetici; centri, strutture ed ambulatori polispecialistici, antidiabetici, di assistenza agli anziani, di radiologia, di emodiliasi, di fisiokinesiterapia e di riabilitazione;

62. attività ausiliarie (segretariato, pulizia, fitto locali, servizi generali, ecc.) rese da centri di servizio anche propri a professionisti e/o strutture sanitarie, ambulatoriali, di riabilitazione, case di cura, comunità terapeutiche, centri e laboratori diagnostici ed in genere a qualsiasi struttura operante

nel settore della prevenzione, cura, riabilitazione, dei trattamenti terapeutici ed estetici, e ancora a centri, strutture ed ambulatori polispecialistici, antidiabetici, di assistenza agli anziani, di radiologia, di emodiliasi, di fisiokinesiterapia e di riabilitazione;

63. predisposizione di mezzi e servizi per la gestione di un centro per la cura e la riabilitazione di persone diversamente abili e non, assistenza sanitaria, socio-sanitaria e sociale a tempo pieno, lunga assistenza per persone con disabilità, rieducazione equestre (ippoterapia), fisiokinesiterapia, poliambulatorio specialistico, day hospital, diagnostica medica per la riabilitazione, medicina iperbarica e strumentale (quale tra l'altro Tac, risonanza magnetica e Pet), corsi per fisioterapisti della riabilitazione, tutti i tipi di servizi sanitari, socio-sanitari, assistenziali, socio-assistenziali e socio-educativi per anziani, persone diversamente abili e non, minori, persone disabili di qualsiasi tipo nonché tutti i servizi di assistenza sociale e sanitaria in strutture pubbliche, private, proprie o di terzi, ovvero a domicilio;

64. realizzazione di interventi di carattere socio-psico-pedagogico, di aiuto domestico, di aiuto personale alla persona con disabilità temporanea o permanente o con grave limitazione dell'autonomia personale, assistenza materiale scolastica, a domicilio ed extramurale, trasporto per minori a rischio in difficoltà personali e socio-familiari, per soggetti diversamente abili, per persone con disabilità a lunga assistenza, organizzazione, gestione e sostegno di servizi residenziali (Rsa di qualsiasi tipo) e semiresidenziali e di attività extrascolastiche e quant'altro previsto dalla normativa nazionale, comunitaria e regionale in materia di assistenza, inserimento ed integrazione sociale dei soggetti anziani, con disabilità e minori.

65. svolgimento di tutte le attività e servizi residenziali e semi residenziali per anziani, persone diversamente abili, minori e persone bisognose in genere;

66. servizio di autoambulanza per trasporto infermi e in emergenza;

67. soccorso di persone con autoambulanze, elioambulanze ed altri veicoli, per cielo, terra e mare, muniti di personale qualificato, previo l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni sanitarie;

68. trasporto con mezzi idonei di disabili, minori ed anziani;

69 servizi socio sanitari riabilitativi ed infermieristici sia presso strutture, pubbliche o private, che domiciliari, con l'ausilio anche di operatori qualificati e autorizzati nell'ambito dell'assistenza socio riabilitativa ad infermi, minori, disabili ed anziani.

70. attività e gestione di case famiglia, case di riposo, case per ferie, centri diurni e/o notturni (SIR, RSA, Case Albergo, Centri di Aggregazione, Centri Polivalenti, Centri Polifunzionali, Centri Sociali, Centri per la Famiglia, Comunità Alloggio, Hospice) e di qualsiasi altra struttura, pubblica o privata, propria o di terzi, in particolare per anziani, disabili fisici e psichici, cronici, algici e terminali, tossicodipendenti, minori, immigrati e, per persone comunque bisognose;

71 servizi di assistenza infermieristica e sanitaria a carattere

domiciliare oppure realizzata entro centri appositamente allestiti propri o messi a disposizione da enti pubblici o privati;

72. attività di formazione, aggiornamento, qualificazione e/o riqualificazione anche del personale socio-assistenziale-sanitario e adatto alle attività previste dallo statuto;

73. attività di gestione di corsi di formazione professionale attraverso corsi organizzati, lezioni e conferenze;

74. attività di studio e ricerca, attività di realizzazione di progetti globali di formazione professionale, aggiornamento e riqualificazione;

75. attività di gestione di biblioteche in genere e attività di sportello informagiovani;

76. interventi a favore di persone in situazione di handicap grave prive dell'assistenza familiare;

77. Progettazione, direzione, coordinamento ed esecuzione di attività ed interventi in genere attinenti alle materie sociali, in forma singola o associata.

78. creazione e gestione di mense, chioschi e paninoteche;

79. organizzazione del lavoro in serra o su terreno aperto per la floricoltura e per la produzione di piante d'arredamento ed officinali, nonché svolgere attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti derivanti dalla suddetta attività;

80. attività vivaistica, di agricoltura biologica e di produzione ortofrutticola;

81. lavori di pulizia, di mensa, di lavanderia e di manutenzione dei relativi stabili presso strutture socio-sanitarie ed educative, presso centri di accoglienza, presso case di riposo, nonché presso le strutture intermedie (S. I. R.) e territoriali per la salute mentale;

82. lavori di sartoria e commercializzare i relativi prodotti;

83. progettazione, produzione e commercializzazione oggetti in ceramica o in altro materiale argilloso;

84. attività di lavorazione, di manipolazione, di trasformazione e di commercializzazione di prodotti di vetro e di cera, nonché di lavori di serigrafia e di pittura su vetro;

85. attività di pulizia, di manutenzione e di tutela delle aree verdi;

86. attività di gestione mense, impianti sportivi e di ricreazione;

87. consegne a domicilio di medicinali e/o prodotti alimentari e vari per conto proprio e o terzi;

88. elaborazioni di servizi pubblicitari (distribuzione biglietti e volantini, affissione pubblicitaria, pubblicizzazione su giornali, radio, televisioni e Internet);

89. Servizi di accoglienza, custodia e trasporto animali domestici e attività correlate;

90. organizzare, in aiuto e con l'intervento delle famiglie stesse, Centri di servizio, terapeutici, di assistenza, di attività riabilitativa in genere, di supplenza all'handicap, mediante la gestione di appositi centri di lavoro di carattere artigianale nei seguenti settori: idraulica, riscaldamento, elettricistica, microelettronica, bigiotteria, decorazioni, ceramica, cucito e

ricamo, maglieria, lavorazione del legno, pelletteria;

91. effettuare lavori di pulizia, di mensa e di lavanderia, la manutenzione dei relativi stabili presso gli uffici pubblici e privati, e strutture socio-sanitarie ed educative, centri di accoglienza, case di riposo, nonché nelle strutture intermedie (SIER) e territoriali, per la salute mentale ed anche presso ditte private;

92. gestire mense, chioschi, paninoteche, centri diurni e residenziali e di accoglienza;

93. effettuare la gestione amministrativa e tecnica di impianti di compostaggio, di isole ecologiche, di discariche e di impianti di depurazione;

94. effettuare il trattamento delle acque;

95. erogare il servizio di guardiana e custodia;

96. erogare i servizi di telesoccorso e di poliambulatorio mobile;

97. erogare i servizi di necroforo e di assistenza cimiteriale;

98. effettuare la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio, il riciclaggio e la vagliatura di rifiuti solidi urbani;

99. effettuare la raccolta differenziata di oli, di plastica, di carta, di alluminio ed altri materiali, con precipua finalità di riutilizzazione.

100. aziende agricole in proprietà o in affitto;

101. attività di conservazione e trasformazione di prodotti agricoli prodotti in proprio o acquistati;

102. lavorazioni agricole a favore di terzi anche con i propri mezzi;

103. attività di manutenzione di verde pubblico o privato;

104. attività finalizzate alla commercializzazione dei propri prodotti;

105. attività nel campo agriturismo, turistico, animazione sociale, spettacoli, accompagnamento turistico, ludoteche, ristorante, chioschi, paninoteche, bar, pub, sala giochi, enoteche, albergo, intrattenimenti ludico-artistici, nonché parchi gioco e camping;

106. attività di autotrasporto merci per conto terzi, lavori di trasloco, movimentazione merci;

107. attività di spedizioni terrestri, aeree e marittime;

108. attività di facchinaggio e fornitura di manovalanza in genere;

109. attività di trasporto di persone a mezzo taxi, autovetture o autobus, autoambulanze in trasporto pubblico, scuolabus;

110. attività di studio e gestioni di interventi per la salvaguardia e la difesa dell'ambiente (monitoraggio, rilevazione dati), studio, realizzazione e manutenzione di giardini, serre, vivai e spazi verdi;

111. attività di tinteggiatura, manutenzioni edili, elettriche ed idrauliche, ordinarie e straordinarie;

112. attività di vigilanza, custodia e servizio di reception edifici pubblici e privati;

113. attività di manutenzione di impianti domestici, elettrici, idraulici ecc., civili ed industriali edifici pubblici e privati;

114. attività di pulizia ordinaria e straordinaria, civile ed industriale edifici pubblici e privati;

115. attività di gestione mense, impianti sportivi e di ricreazione;

116. attività di gestione parcheggi ed impianti di stoccaggio e

distribuzione combustibili;

117. attività di produzione e diffusione di realizzazione audiovisive (CD-ROM - DVD - audio e video cassette, floppy disk, ecc..)

118. servizi di lettura contatori e rilevazione dati in genere;

119. l'effettuazione di servizi di pulizia edifici e spazi aperti, pubblici e privati;

120. l'effettuazione di servizi di manutenzione ordinaria, straordinaria e lavori per opere edili, stradali, fognarie, pulizia tombini e cassonetti, impiantistiche, discariche rifiuti ecc., per enti pubblici e privati;

121. l'effettuazione di servizi di impianto e manutenzione verde pubblico e privato, lavori di movimento terra, lavori idraulici ecc.;

122. l'effettuazione di servizi di gestione mense scolastiche, aziendali e di comunità varie per conto Enti Pubblici e privati;

123. l'effettuazione di servizi di trasporto persone e merci in proprio e per conto terzi;

124. l'effettuazione di servizi sorveglianza e di custodia edifici pubblici e privati, spazi ed aree pubbliche e privati: Parcheggi auto ecc.

125. l'effettuazione di lavori rientranti nelle attività industriali-artigianali (falegnameria, sartoria, ceramica ed altri prodotti argillosi ecc) per conto proprio e per conto terzi, con commercializzazione dei relativi prodotti;

126. consegne a domicilio di medicinali e/o prodotti alimentari e vari per conto proprio e o terzi;

127. servizio di elaborazione testi, fotocopie, rilegature ecc.

128. elaborazioni di servizi pubblicitari (distribuzione biglietti e volantini, affissione pubblicitaria, pubblicizzazione su giornali, radio, televisioni e Internet);

129. attività tipografica per conto proprio e di terzi, copisteria ed arti grafiche;

130. attività di disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione ambientale di qualsiasi ambiente pubblico e privato;

131. centro formazione professionale per operatori socio assistenziali, per infanzia, per portatori di handicap, per anziani e tossicodipendenti;

132. gestione di servizi di lavanderia;

133. la progettazione, l'esecuzione, la riparazione e l'uso di prodotti di informatica anche relativamente alla componentistica ed alla commercializzazione dei medesimi;

134. l'attività di produzione, sviluppo e commercializzazione nel settore fotografico;

135. Servizi di custodia beni con deposito presso locali attrezzati allo scopo;

136. Servizi di accoglienza, custodia e trasporto animali domestici e attività correlate;

137. attività di lavoro per conto terzi con fornitura di personale specializzato, qualificato e generico per lo svolgimento delle attività previste nelle finalità sociali della Cooperativa ed in particolare per quanto riguarda i servizi e le attività da svolgersi

in collaborazione con Enti Pubblici o privati (di medici, psicologi, assistenti sociali, sociologi, assistenti domiciliari, ed altro);

138. gestione di centri C.A.F.

139. gestione di spazi pubblicitari pubblici e privati.

140. gestione di centri informa-giovani;

141. ed ogni altra idonea iniziativa;

142. attività sportive per persone disagiate e non;

143. Progettazione, direzione, coordinamento ed esecuzione di attività ed interventi in genere finalizzati all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, in forma singola o associata.

144. Tutte le attività di cui all'art.2, comma 1, lettere a, b, c, d, l, p del Dlgs 112/2017 e quelle risultanti da interpretazione autentica di tale Decreto resa dal Ministero del Lavoro.

145. Sportelli a supporto di attività sociali;

146. Servizi di supporto alle attività di segreteria, amministrative, contabili e di rendicontazione connesse alle misure di contrasto alla povertà, ai servizi e alle attività sociali, ai servizi socio-sanitari e assistenziali in genere

147. Gestione di strutture per immigrati

148. Servizi di segretariato sociale e di contrasto alla povertà

149. Gestione di centri antiviolenza e di case rifugio per donne maltrattate ed altre categorie di persone vittime di abusi

150. Gestione di centri antiviolenza ed erogazione di servizi di assistenza alle donne vittime di violenza e ai loro figli, per il rafforzamento della rete dei servizi territoriali

151. Gestione di strutture ed erogazione di servizi di accoglienza integrata in favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale e umanitaria e di immigrati in genere.

La cooperativa potrà avvalersi sia del credito previsto dalle leggi vigenti, sia di finanziamenti comunitari, regionali, provinciali, comunali e di altri enti;

Potrà partecipare a gare, appalti, convenzioni e trattative, secondo le vigenti disposizioni di legge, al fine di ottenere le varie concessioni in gestione.

La cooperativa potrà, inoltre, promuovere, organizzare, anche in collaborazione con i livelli istituzionali (Enti pubblici, Istituti Scolastici Pubblici e privati ed Associazioni), attività di ricerca e corsi di formazione, aggiornamento professionale su temi inerenti all'attività in oggetto.

La cooperativa ha la facoltà di raccogliere, presso i propri soci e nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, i fondi necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale.

Per il conseguimento degli scopi sociali, la Società potrà contrarre mutui, chiedere il contributo ed il concorso dello Stato e di altre persone fisiche e giuridiche, compiere tutte le operazioni connesse o comunque necessarie al raggiungimento dello scopo sociale.

Per tutte quelle, tra le attività elencate nel presente oggetto sociale, le quali richiedessero, per la loro esplicazione, l'opera di professionisti muniti di titoli professionali abilitativi ed iscritti in albi professionali, e/o di personale comunque dotato di peculiari

titoli, qualifiche e competenze, l'attività della società si esplicherà tramite l'utilizzazione (in qualsiasi forma giuridica e sotto la responsabilità personale od oggettiva prevista dalla legge) di detti professionisti e/o di detto personale.

La Cooperativa non svolgerà attività riservate per legge a professionisti iscritti in appositi albi protetti.

La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare e mobiliare necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque, sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, in particolare, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

= assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre società che svolgano attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale; partecipazioni strettamente finalizzate e quindi necessarie ed utili al raggiungimento degli scopi sociali con tassativa esclusione di qualsiasi attività lucrativa o di collocamento di patrimonio sociale;

= prestare fidejussioni, avalli e ogni forma di garanzia, anche ipotecarie, a favore di chiunque, compresi Enti, Società, Istituti di Credito, per atti, contratti od operazioni nell'interesse della società stessa;

= favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche, previdenziali, assistenziali, culturali e ricreative sia con creazione di apposite sezioni, sia con partecipazione ad Organismi ed Enti idonei;

= assumere e concedere agenzie, commissioni, rappresentanze e mandati, nonché compiere tutte le operazioni commerciali (anche di import - export), finanziarie, mobiliari e immobiliari, necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali; ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con Istituti di Credito, Enti ed Istituzioni, italiani o esteri, società, Banche e privati, ovunque ed in qualsiasi forma;

= assumere compartecipazioni ed interessenze, sotto qualsiasi forma, in altre imprese, società, cooperative e consorzi od enti di qualunque natura ed ovunque site aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio; rendersi promotrice o partecipe di qualsiasi iniziativa associativa quali consorzi, raggruppamenti di imprese ed altro, anche se a carattere cooperativistico;

= beneficiare di qualsiasi contributo, finanziamento, agevolazione previsti dalle normative e disposti ed erogati da chiunque, (Stato, Enti Territoriali, Enti Pubblici, Privati, Istituti di Credito, Enti mandatarî ecc. nessuno escluso), sia in Italia che all'Estero.

= prendere in affitto, costruire ed affittare immobili; realizzare, affittare, gestire, acquistare impianti, attrezzature e materiali utili per il perseguimento del fine sociale;

= raccogliere conferimenti in denaro e prestiti sia fruttiferi che infruttiferi dei soci, anche non in diretta proporzione delle quote possedute, predisponendo all'uopo se opportuno apposito regolamento, nei limiti imposti dalla vigente normativa;

= avvalersi anche della collaborazione di lavoratori autonomi, collaboratori e dipendenti non soci.

= promuovere, organizzare e gestire corsi di formazione, qualificazione e riqualificazione tecnico-professionale dei soci, lavoratori dipendenti, collaboratori ed operatori;

= stipulare contratti, convenzioni con Enti pubblici e privati per lo svolgimento dell'attività sociale;

= richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla Comunità europea, dallo Stato Italiano, dalla Regione, dalla Comunità Montana, e dagli Enti Locali, territoriali ed extra territoriali;

= costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, nonché adattare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo ed all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92 n° 59 ed eventuali norme modificative ed integrative;

= impegnarsi ad integrare in modo permanente o secondo contingenti opportunità la propria attività con quella di altri Enti cooperativi, promovendo o aderendo a Consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativistico;

9) svolgere in genere e sviluppare tutte quelle attività che servono a meglio raggiungere e perfezionare gli scopi sociali.

La società non potrà esercitare attività finanziaria nei confronti del pubblico.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

ART.5 REQUISITI DEI SOCI

Il numero dei soci cooperatori è illimitato ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci cooperatori tutte le persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale.

L'ammissione deve essere coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, sulla base delle concrete esigenze di sviluppo della stessa. L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività della cooperativa.

Sono soci cooperatori coloro che:

- a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- b) partecipano alla elaborazione dei programmi di sviluppo ed alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;

d) mettono a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro, come definito nell'apposito regolamento interno.

Il socio cooperatore, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, stabilisce un ulteriore rapporto di lavoro, in conformità con l'apposito regolamento, in una delle forme previste, sottoscrivendo apposito contratto con la cooperativa.

Possono, altresì, rivolgere domanda di ammissione a socio coloro che, condividendo lo scopo e le finalità della cooperativa, siano intenzionati a prestare la loro attività in modo gratuito in qualità di soci volontari, secondo quanto previsto dall'art. 2 della Legge 8 novembre 1991 n.381. Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci. Nella gestione dei servizi e delle attività, le prestazioni dei soci volontari possono essere usate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.

Possono essere ammessi come soci persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività di cooperative sociali, secondo quanto previsto all'art. 11 della Legge 8 novembre 1991 n.381 e Dlgs 112/2017.

Non possono essere soci cooperatori coloro che esercitando in proprio, o avendo interessenza diretta, imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa, salvo specifica autorizzazione del consiglio d'amministrazione che può tener conto delle tipologie, delle dimensioni imprenditoriali e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro.

E' fatto inoltre divieto ai soci cooperatori di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino un'attività concorrente nonché di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della cooperativa, senza espressa e preventiva autorizzazione dell'organo di amministrazione, che terrà conto anche della tipologia e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato.

ART.6 DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al consiglio d'amministrazione domanda scritta, che dovrà contenere:

1. l'indicazione del nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale;
2. l'indicazione della effettiva attività svolta, della eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro che il socio intende instaurare in conformità con il presente statuto e con l'apposito regolamento dei quali dichiara di avere preso visione;
3. l'ammontare delle azioni che si propone di sottoscrivere, nella misura stabilita dall'assemblea dei soci entro i limiti di legge;

4. la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti, dei quali dichiara di aver preso visione, ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
5. la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di cui all'art.45 del presente statuto;
6. qualora la domanda venga presentata da persona giuridica dovrà contenere in luogo di quanto previsto ai punti 1) e 2) la denominazione, sede e attività nonché, in allegato, copia dello statuto vigente e copia della delibera assunta dall'organo competente dalla quale risulti la decisione di richiedere l'ammissione, l'indicazione dell'ammontare del capitale sociale che si sottoscrive e la designazione della persona autorizzata a rappresentare la società, a tutti gli effetti, in seno alla cooperativa;
7. ogni altra informazione eventualmente richiesta dal consiglio d'amministrazione al fine di accertare l'esistenza dei requisiti per l'ammissione.

Il consiglio d'amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 5 del presente statuto e l'inesistenza di cause di incompatibilità ivi indicate, delibera sulla domanda disponendo l'assegnazione alla categoria ordinaria dei soci cooperatori ovvero a quella dei soci speciali prevista all'art. 8 del presente statuto e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

La delibera d'ammissione deve essere comunicata all'interessato e ha effetto dall'annotazione a cura degli amministratori nel libro soci.

In caso di rigetto della domanda d'ammissione, il consiglio di amministrazione deve motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione assembleare difforme da quella del consiglio di amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

Il consiglio di amministrazione illustra nella relazione al bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

ART.7 TRASFERIMENTO DELLE AZIONI

Il capitale sociale dei soci cooperatori è costituito da azioni ciascuna del valore di euro 25,00= che sono sempre nominative e non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute con effetto verso la cooperativa se la cessione non è autorizzata dagli amministratori ai sensi e per gli effetti dell'art. 2530 c.c..

La cooperativa ha la facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346, comma 1, del Codice Civile.

Il socio cooperatore che intende trasferire le proprie azioni deve darne comunicazione al consiglio di amministrazione con lettera

raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio cooperatore entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso tale termine, il socio è libero di trasferire le proprie azioni e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente purchè abbia i requisiti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio cooperatore l'autorizzazione deve essere motivato; contro il diniego il socio cooperatore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può attivare le procedure arbitrali di cui all'art. 45.

ART.8 SOCI SPECIALI

Il consiglio di amministrazione può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse alla loro formazione. Il consiglio di amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione del consiglio di amministrazione, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione del socio speciale;
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione;
3. le azioni che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione;
4. la misura massima del ristorno attribuibile.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ma esercita il diritto di voto solamente in occasione dell'approvazione del bilancio. Inoltre egli non può rappresentare in assemblea altri soci.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto nel consiglio di amministrazione della cooperativa.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 39, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione e di inserimento nell'impresa.

I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'art. 10 del presente statuto.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dall'art. 12 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione, nei casi previsti dalla legge e dall'art. 13 del presente statuto. Alla data di scadenza del periodo di formazione, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla

cooperativa. In tal caso il consiglio di amministrazione deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'art. 6. In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, il consiglio di amministrazione può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'art. 13.

ART.9 OBBLIGHI DEI SOCI

I soci cooperatori sono obbligati:

1. al versamento delle azioni sottoscritte con le modalità e nei termini stabiliti dal consiglio di amministrazione;
2. all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
3. a mettere a disposizione le proprie capacità professionali e il proprio lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa, come previsto dall'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.

ART. 10 DIRITTI DEI SOCI

I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese.

Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda, gli stessi hanno inoltre diritto ad esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste. L'esame deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia.

Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

ART.11 PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

La qualità di socio cooperatore si perde per recesso, esclusione, per causa di morte o scioglimento nel caso di persone giuridiche.

ART.12 RECESSO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2532 c.c., oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 c.c., può recedere il socio cooperatore:

1. che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
2. che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
3. il cui ulteriore rapporto di lavoro subordinato, autonomo o in qualsiasi altra forma, sia cessato per qualsiasi motivo.

Il recesso del socio cooperatore non può essere parziale.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata anche a mano alla cooperativa.

Il consiglio di amministrazione deve esaminarla entro sessanta

giorni dalla ricezione, verificando se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimano il recesso. Qualora i presupposti del recesso non sussistano, il consiglio di amministrazione deve darne immediatamente comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo articolo 45.

Il recesso ha effetto, sia per quanto riguarda il rapporto sociale che per il rapporto mutualistico, dalla data della delibera di accoglimento della domanda.

ART.13 ESCLUSIONE

L'esclusione del socio, oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere deliberata dal consiglio d'amministrazione allorché:

1. commetta gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal presente statuto, dai regolamenti sociali, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali nonché dalle obbligazioni che derivano dal rapporto mutualistico;
2. senza giustificato motivo e pur dopo formale intimazione scritta, si renda moroso nel pagamento delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;
3. non possieda o abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società;
4. il socio, senza essere autorizzato dal consiglio d'amministrazione, svolga o si accinga a svolgere, in proprio o in qualsiasi forma per conto di imprese terze, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;
5. il rapporto di lavoro subordinato sia stato risolto con licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
6. che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge o contrattuali ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori;
7. il rapporto di lavoro autonomo o in qualsiasi altra forma non subordinata sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;
8. abbia volontariamente rassegnato le proprie dimissioni dal rapporto ulteriore di lavoro subordinato o abbia dichiarato la propria volontà di interrompere qualsiasi altro rapporto di lavoro non subordinato;
9. abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro subordinato per mancato superamento del periodo di prova deciso dalla cooperativa ovvero per perdita di appalto da parte della cooperativa, con conseguente assunzione presso diverso datore di lavoro;
10. il socio venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;
11. il socio persona giuridica si trovi in stato di liquidazione, fallimento o qualsiasi altra procedura concorsuale;
12. il socio venga condannato con sentenza penale definitiva per reati la cui gravità renda improseguibile il rapporto sociale;
13. il socio cooperatore, per fatto ad esso imputabile, arrechi danni gravi alla cooperativa, anche ledendone, in qualsiasi modo, verso

soggetti terzi, vieppiù se clienti della cooperativa, l'immagine pubblica;

14. il socio cooperatore, senza giustificato motivo, si rifiuti, benché formalmente invitato, di partecipare ai lavori della cooperativa o di rendere le prestazioni ad esso richieste nell'ambito del rapporto sociale;

15. il socio cooperatore, faccia uso di sostanze stupefacenti e/o psicotrope di ogni forma e genere e abuso di alcol in quanto in contrasto con quanto previsto all'art. 3 del presente statuto.

Può inoltre essere deliberata l'esclusione del socio iscritto nella categoria speciale di cui al precedente art. 8 che non abbia rispettato i doveri inerenti la formazione prevista, non conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa.

Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione ha effetto dalla annotazione nel libro soci e determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

ART.14 CONTROVERSIE IN MATERIA DI RECESSO ED ESCLUSIONE

Le delibere prese in materia di recesso ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci che ne sono l'oggetto, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o a mano o a mezzo di posta elettronica che ne attesti la ricezione.

Alla delibera di recesso e di esclusione del socio lavoratore consegue la risoluzione di diritto dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato, salva, in relazione alla particolarità del caso, la diversa e motivata decisione del consiglio di amministrazione.

Sulle controversie che insorgessero tra i soci e la cooperativa in merito ai provvedimenti adottati in materia di recesso ed esclusione sono attivabili le procedure arbitrali di cui all'articolo 45 del presente statuto.

ART.15 LIQUIDAZIONE

I soci cooperatori receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso delle somme versate per liberare le azioni da essi sottoscritte e di quelle ad essi eventualmente attribuite per rivalutazioni ai sensi dell'art.7 della legge n° 59/1992 o a titolo di ristorno.

La liquidazione, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel corso del quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo.

Il pagamento, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, deve essere effettuato entro i 180 (centottanta) giorni successivi all'approvazione del predetto bilancio.

Per le azioni assegnate al socio a titolo di ristorno il rimborso può essere corrisposto in più rate, unitamente agli interessi legali, entro il termine massimo di cinque anni.

I soci receduti o esclusi avranno altresì, diritto alla quota dei dividendi eventualmente maturati e deliberati, relativi al bilancio

dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo.

ART.16 MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del socio cooperatore gli eredi conseguono il diritto al rimborso del capitale da lui effettivamente versato ed eventualmente attribuito a titolo di rivalutazione e di ristorno nonché al pagamento dei dividendi maturati, nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo 15.

Gli eredi del socio cooperatore dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale, atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto notorio dal quale risulti chi sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione.

ART.17 PRESCRIZIONE DEI DIRITTI

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto dovranno richiedere il rimborso delle azioni loro spettanti entro i cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Le azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute, con deliberazione del consiglio di amministrazione, al fondo di riserva legale.

ART. 18 TRATTAMENTO NORMATIVO ED ECONOMICO DEI SOCI LAVORATORI

Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è determinato da apposito regolamento, approvato dall'assemblea dei soci, tenendo conto della natura subordinata o diversa da quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i medesimi.

In particolare, per i soci titolari di ulteriore rapporto di lavoro subordinato, il regolamento richiama i contratti collettivi applicabili, nonché il riferimento ai minimi della contrattazione collettiva nazionale, tenendo, altresì, conto della quantità e qualità del lavoro prestato.

Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di lavoro subordinato, il trattamento complessivo dei soci sarà proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e, comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, non inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe.

Ai fini del trattamento economico dei soci lavoratori si applica il rapporto concernente le differenze retributive tra i lavoratori di cui all'articolo 13 del d.lgs 112/2017.

Il regolamento può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

Esso può, altresì, definire le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalla legge.

La cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio nell'ambito della propria struttura organizzativa aziendale favorendone la piena

occupazione in base alle esigenze produttive.

In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzative che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei soci lavoratori, il consiglio di amministrazione potrà deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa del socio. L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini normativi ed economici periodo neutro a tutti gli effetti.

TITOLO IV SOCI FINANZIATORI

ART.19 STRUMENTI FINANZIARI

Possono essere ammessi alla cooperativa soci finanziatori ai sensi dell'art.2526 c.c..

Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori disciplinati dall'art. 4 della Legge 31 gennaio 1992, N. 59, nonché i sottoscrittori delle azioni di partecipazione cooperativa di cui agli artt. 5 e 6 della stessa legge n.59/92.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni sulla società per azioni in materia di conferimenti e di azioni, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i soci cooperatori, se non in quanto compatibili con la disciplina prevista dal presente titolo e dalle disposizioni sulla società per azioni in materia di conferimenti e di azioni.

Le azioni dei soci finanziatori sono indivisibili e conferiscono ai loro possessori uguali diritti in conformità al presente Statuto. Si possono tuttavia creare categorie di azioni dei soci finanziatori, ivi compresi i titoli di cui agli artt. 4 e 5 della L. 31/01/92 n°59, dotati di diritti diversi anche per quanto concerne la incidenza delle perdite. In tal caso la Società, nei limiti imposti dalla legge e dal presente Statuto, può determinare il contenuto delle azioni delle diverse categorie. Tutte le azioni dei soci finanziatori appartenenti ad una medesima categoria conferiscono uguali diritti. L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea straordinaria con la quale devono essere stabiliti l'importo complessivo dell'emissione e i diritti patrimoniali e amministrativi attribuiti ai portatori dei titoli emessi.

Con delibera dell'assemblea straordinaria la cooperativa può altresì emettere obbligazioni nonché strumenti finanziari di debito, diversi dalle obbligazioni ai sensi degli artt. 2410 e seguenti c.c..

ART.20 SOCI SOVVENTORI

I soci sovventori di cui all'art. 4 della Legge 31 gennaio 1992, N. 59 possono essere sia le persone fisiche che quelle giuridiche ed i soggetti diversi.

I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale che è imputato ad una specifica sezione del capitale

sociale della cooperativa.

I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero) ciascuna.

La cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346, comma 1, c.c..

I versamenti sulle azioni sottoscritte dai soci sovventori da liberarsi in denaro potranno essere effettuati quanto al venticinque per cento all'atto della sottoscrizione e la parte restante nei termini da stabilirsi dal consiglio di amministrazione.

Fatti salvi eventuali privilegi attribuiti dall'assemblea in sede di delibera di emissione delle azioni di sovvenzione, qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale in ragione di perdite registrate dalla cooperativa, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante il conferimento dei soci sovventori in misura proporzionale al rapporto tra tale fondo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione dei titoli, le azioni dei soci sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del consiglio di amministrazione. Il socio sovventore che intenda trasferire le azioni deve comunicare con raccomandata a.r. al consiglio di amministrazione il nominativo del proposto acquirente fornendo ogni necessaria informazione a riguardo e il consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione. Il provvedimento che neghi il gradimento deve essere motivato. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il consiglio provvederà in ogni caso ad indicarne altro gradito. Decorso il predetto termine per la comunicazione del gradimento ovvero qualora il gradimento venga negato senza tuttavia che si indichi al socio altro soggetto gradito disponibile all'acquisto alle medesime condizioni offerte dal terzo rispetto al quale viene negato il gradimento, il socio sarà libero di vendere al proposto acquirente.

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

L'assemblea che emette i titoli stabilisce:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse;
- c) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere superiore a quello consentito dalla legge alle cooperative a mutualità prevalente;
- d) l'eventuale esclusione della clausola di gradimento di cui al presente articolo;
- e) l'eventuale durata minima del conferimento e le modalità con cui il socio sovventore può esercitare la facoltà di recesso.

Non spetta il diritto di opzione ai soci qualora le azioni di nuova emissione destinate ai soci sovventori siano riservate alla

sottoscrizione degli investitori istituzionali di cui all'art. 111-octies del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 ovvero le azioni siano emesse al fine della ripartizione ai soci cooperatori dei ristorni, proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici. In quest'ultimo caso l'emissione può essere deliberata anche dall'assemblea ordinaria in sede di approvazione del bilancio.

L'ammissione del socio sovventore è deliberata dal consiglio di amministrazione. La deliberazione dell'assemblea stabilisce i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

A ciascun socio sovventore potranno essere attribuiti al massimo cinque voti, in relazione all'ammontare del conferimento effettuato.

Ai soci cooperatori non possono essere attribuiti voti in qualità di sottoscrittori di strumenti finanziari.

L'esercizio del diritto di voto del socio sovventore, spetta a colui che, alla data dell'assemblea, risulta iscritto nell'apposito libro da almeno novanta giorni.

Il numero complessivo dei voti attribuiti ai soci sovventori non deve superare, in ogni caso, il terzo dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi uno di tali limiti i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente rettificativo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

I soci sovventori persone fisiche e i rappresentanti dei soci sovventori diversi dalle persone fisiche possono essere nominati amministratori nei limiti previsti dalla legge.

La deliberazione dell'assemblea di emissione delle azioni destinate ai soci sovventori può riservare ai soci sovventori la nomina in assemblea generale, mediante la presentazione di una lista predisposta dai soci sovventori e aperta al voto esclusivamente di essi, di uno o più amministratori o sindaci, purché in numero non superiore ad un terzo dei complessivi membri dell'organo.

Il rapporto con i soci sovventori potrà essere ulteriormente disciplinato, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci.

ART.21 AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA

La cooperativa, con deliberazione dell'assemblea ordinaria, può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art.5, L. 31 gennaio 1992, n.59.

In tal caso la cooperativa, ricorrendone le condizioni e secondo le disposizioni vigenti, può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili. Il privilegio opera comunque in misura non superiore a due punti percentuali rispetto alla remunerazione delle azioni dei soci cooperatori stabilita dall'assemblea ordinaria dei soci.

L'emissione delle azioni di partecipazione cooperativa deve essere

disciplinata con deliberazione dell'assemblea straordinaria, fatta eccezione per le azioni emesse al fine della ripartizione ai soci cooperatori dei ristorni, proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici. In quest'ultimo caso l'emissione può essere deliberata anche dall'assemblea ordinaria in sede di approvazione del bilancio.

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse, a norma di legge, per un ammontare non superiore al minor importo tra il valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto, risultanti dall'ultimo bilancio certificato e depositato ai sensi di legge.

Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai lavoratori dipendenti ed ai soci della cooperativa, i quali possono sottoscriverle anche superando i limiti fissati dalla legge per i soci cooperatori.

All'atto dello scioglimento della società cooperativa le azioni di partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni, per l'intero valore nominale.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.

Il valore nominale di ciascuna azione è di Euro 25,00= (venticinque virgola zero zero).

Le azioni di partecipazione cooperativa sono imputate ad una specifica sezione del capitale sociale della cooperativa.

La cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346, comma 1, Codice Civile.

Le azioni di partecipazione cooperativa sono disciplinate, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento che dovrà determinare anche l'eventuale termine minimo di durata del conferimento ai fini dell'esercizio del diritto di recesso.

I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono obbligati:

- 1) al versamento delle azioni sottoscritte, con le modalità e nei termini previsti dal regolamento di emissione;
- 2) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

L'assemblea speciale degli azionisti di partecipazione è disciplinata dalle norme di legge e da quanto previsto al successivo art. 29.

TITOLO V ORGANI SOCIALI

ART.22 ORGANI

Sono organi della Società:

1. l'Assemblea dei soci;
2. il Consiglio di Amministrazione;

3. il Collegio sindacale.

ART.23 ASSEMBLEE

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione è effettuata dal consiglio di amministrazione presso la sede sociale o anche altrove purché in Italia, mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo in cui si svolge l'assemblea, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima.

L'avviso dovrà essere comunicato ai soci con lettera raccomandata nel domicilio risultante dal libro soci o comunicazione via fax, o affissione presso la sede legale o altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto e del rappresentante comune di ciascuna categoria di strumenti finanziari privi del diritto di voto, almeno otto giorni prima dell'assemblea.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dei componenti dell'organo di controllo, se quest'ultimo è stato nominato. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Il consiglio di amministrazione potrà a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria, stabilita nel terzo comma del presente articolo, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

ART.24 ASSEMBLEA ORDINARIA

L'assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio consuntivo compresa la relazione del consiglio di amministrazione, approva l'eventuale bilancio preventivo e l'eventuale programma di sviluppo aziendale e ne verifica periodicamente l'attuazione;
- 2) approva il bilancio sociale in conformità con le linee guida stabilite con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ai sensi del d.lgs. 112/2017 ;
- 3) determina il numero dei componenti il consiglio di amministrazione, nel rispetto di quanto disposto dal successivo articolo 30 del presente statuto, e provvede alle relative nomine e revoche;
- 4) determina la misura dei compensi da corrisponderli agli amministratori per la loro attività collegiale ;
- 5) nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque opportuno, i componenti del collegio sindacale, elegge tra questi il Presidente e fissa i compensi loro spettanti; delibera l'eventuale revoca ai sensi dell'art. 2400 c.c.;

- 6) conferisce e revoca, sentito il collegio sindacale se nominato, l'incarico di controllo contabile ex articolo 2409 quater del c.c., secondo quanto previsto nel successivo art. 37 del presente statuto e determina il corrispettivo spettante agli incaricati;
- 7) delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato del controllo contabile ex art.2409 bis, se nominato;
- 8) approva i regolamenti previsti dal presente statuto con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria;
- 9) delibera la corresponsione di eventuali trattamenti economici ulteriori, a titolo di maggiorazione retributiva, secondo le modalità stabilite in accordi stipulati come per legge;
- 10) delibera, alle condizioni e secondo i criteri fissati dalla legge 3 aprile 2001, n. 142, un piano di avviamento allo scopo di promuovere l'attività imprenditoriale della cooperativa;
- 11) delibera, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, con le relative forme d'apporto, anche economico, da parte dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi, nonché, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità;
- 12) delibera l'ammontare delle azioni che si richiede di sottoscrivere a chi presenta domanda di ammissione a socio cooperatore, stabilendo eventualmente valori inferiori per i soci speciali;
- 13) delibera sulle domande di ammissione del socio non accolte dal consiglio di amministrazione, in occasione della prima convocazione successiva alla richiesta da parte dell'interessato di pronuncia assembleare;
- 14) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 39 del presente statuto e sulle forme dell'erogazione stessa, compreso l'emissione di strumenti finanziari;
- 15) delibera sull'adesione ad un gruppo cooperativo paritetico;
- 16) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dalla legge o dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal consiglio d'amministrazione.

L'assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c.

L'assemblea si riunisce inoltre quante volte il consiglio di amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal collegio sindacale o da tanti soci che esprimano almeno un decimo dei voti spettanti ai soci cooperatori ed ai soci finanziatori. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta; qualora il consiglio d'amministrazione non vi provveda, la convocazione è effettuata dall'organo di controllo.

ART. 25 ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando

si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori, sulla emissione degli strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 19 del presente statuto e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza, ad eccezione delle seguenti materie espressamente riservate dal presente statuto alla competenza del consiglio di amministrazione: la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis del codice civile; l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie; l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società; gli adeguamenti dello statuto alle disposizioni normative; il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

ART. 26 QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita:

- 1) in prima convocazione, quando intervengano o siano rappresentati la metà più uno dei voti spettanti ai soci;
- 2) in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti o rappresentati, aventi diritto al voto.

Tuttavia per lo scioglimento e la liquidazione della società, l'assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione richiede che siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto e delibera validamente con il voto favorevole dei 3/5 dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati.

Nelle votazioni si procederà per alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.

Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, così in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

ART. 27 INTERVENTO - VOTO - RAPPRESENTANZA

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci cooperatori o nel libro dei soci finanziatori da almeno novanta giorni.

Ogni socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.

Ciascun socio sovventore avrà diritto al numero di voti stabilito dalla delibera di emissione dei titoli nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 20 del presente statuto.

Il numero complessivo dei voti attribuiti ai soci finanziatori non deve superare, in ogni caso, il terzo dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite i voti dei soci finanziatori verranno computati applicando un coefficiente rettificativo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Ogni persona giuridica socia dovrà comunicare, a mezzo lettera da

presentare al Presidente dell'Assemblea dei soci, il nome del proprio rappresentante. In mancanza, la persona giuridica socia potrà essere rappresentata dal Presidente o dal Vice Presidente. Per i rappresentanti delle persone giuridiche socie eletti a coprire cariche sociali della cooperativa la delega s'intende conferita per tutto il periodo della durata della carica.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da un altro socio, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o finanziatore, che non sia amministratore o sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta.

Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di altri cinque soci.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate tra gli atti sociali.

Le organizzazioni cooperative territoriali delle cooperative cui la cooperativa aderisce potranno partecipare con propri rappresentanti ai lavori dell'assemblea, senza diritto di voto.

L'impugnazione di deliberazione assembleare può essere proposta dai soci solo quando rappresentino, con riferimento alla deliberazione, anche congiuntamente il cinque per cento degli aventi diritto al voto.

Il rappresentante comune nominato dall'assemblea speciale dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa ai sensi dell'art. 6 della Legge 31.1.1992 n. 59 ha diritto ad assistere all'Assemblea generale della cooperativa, senza diritto di voto, con potere di impugnarne le deliberazioni.

ART.28 PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione e, in sua assenza, dal Vice Presidente del consiglio di amministrazione o da persona designata dall'assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti.

L'assemblea nomina un segretario e quando occorrono due o più scrutatori.

La nomina del segretario e degli eventuali scrutatori è fatta dall'assemblea con la maggioranza dei voti presenti. Il segretario può essere un non socio.

Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un notaio.

ART.29 ASSEMBLEA SPECIALE DEI POSSESSORI DELLE AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA

Essendo l'azione di partecipazione cooperativa uno strumento finanziario privo del diritto di voto, gli azionisti di tale categoria si riuniscono in assemblea speciale la cui convocazione compete al consiglio di amministrazione della cooperativa ovvero al

rappresentante comune.

Diritti ed obblighi del rappresentante degli azionisti di partecipazione cooperativa sono stabiliti dalla legge.

L'assemblea speciale delibera sui seguenti argomenti:

- a) nomina e revoca del rappresentante comune;
- b) approvazione delle deliberazioni dell'assemblea della società cooperativa che possano pregiudicare i diritti della categoria;
- c) costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul relativo rendiconto;
- d) su ogni altro argomento che interessi la categoria.

L'assemblea speciale è convocata almeno annualmente per esprimere il proprio parere in ordine alla rendicontazione sull'attuazione dei programmi di sviluppo ed ammodernamento di cui al precedente art. 21. Detta assemblea, in ogni caso, può essere convocata tutte le volte che ve ne sia la necessità ovvero dietro richiesta di un terzo degli azionisti di partecipazione cooperativa.

L'assemblea degli azionisti di partecipazione cooperativa è governata dalle norme dettate dal presente Statuto in materia di assemblea della cooperativa, in quanto applicabili e dall'apposito regolamento.

Al rappresentante degli azionisti di partecipazione cooperativa, eletto per almeno un triennio con deliberazione dell'assemblea speciale, competono i seguenti diritti ed obblighi:

- a) tutelare gli interessi della categoria nei rapporti con la cooperativa;
- b) eseguire le deliberazioni adottate dall'assemblea speciale;
- c) accedere, esaminare ed estrarre copia dei libri sociali;
- d) assistere alle assemblee della cooperativa;
- e) impugnare le deliberazioni che pregiudichino i diritti della categoria.

In caso di assenza di nomina il rappresentante degli azionisti di partecipazione cooperativa è nominato con decreto del Presidente del Tribunale su domanda degli amministratori della cooperativa o di uno degli azionisti di partecipazione cooperativa.

L'azionista di partecipazione cooperativa decade da tale sua qualifica, oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 c.c., alla scadenza dei programmi di sviluppo ed ammodernamento.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART.30 NOMINA - COMPOSIZIONE - DURATA

Il consiglio di amministrazione si compone da n.3 a n.11 consiglieri eletti dall'assemblea tra i soci, sempre in numero dispari (3,5,7,9,11). La determinazione del numero dei consiglieri spetta all'assemblea prima di procedere alla loro nomina.

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci cooperatori iscritti da almeno tre mesi.

I soci finanziatori persone fisiche e i rappresentanti dei soci finanziatori diversi dalle persone fisiche possono essere nominati amministratori nel limite di un terzo del totale.

Il consiglio di amministrazione resta in carica per tre esercizi ed è rieleggibile; in ogni caso gli amministratori scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Spetta al consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi, a carattere continuativo, in favore della società .

Il consiglio elegge nel suo seno il Presidente e il Vice-Presidente; può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più amministratori, oppure ad un comitato esecutivo; in ogni caso non potranno essere oggetto di delega, oltre alle materie di cui all'articolo 2381 del codice civile, anche i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

ART.31 COMPETENZE

Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della cooperativa.

Spetta pertanto, tra l'altro, a titolo esemplificativo al Consiglio di Amministrazione:

- a) convocare l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei soci; convocare le eventuali Assemblee speciali dei possessori di strumenti finanziari;
- b) redigere i bilanci consuntivi e gli eventuali bilanci preventivi, nonché la propria relazione al bilancio;
- c) redigere il bilancio sociale;
- d) relazionare, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, sulla sussistenza della prevalenza mutualistica, sulle determinazioni assunte in merito all'ammissione, esclusione o recesso dei soci;
- e) curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;
- f) compilare eventuali regolamenti interni previsti dallo Statuto da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;
- g) deliberare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale; fra gli atti vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari ed immobiliari con le più ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, deliberare su tutte le materie di cui all'art. 4;
- h) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti e alle società cui la cooperativa aderisce o partecipa, nonché a favore di altre cooperative;
- i) assumere, e licenziare il personale, fissando le mansioni, la retribuzione e provvedendo ad inquadrarlo nella categoria degli operai, degli impiegati, dei quadri e dei dirigenti, fissando il trattamento economico e normativo;
- j) conferire procure speciali, nominare eventuali direttori

fissandone le mansioni, le responsabilità e le retribuzioni; conferire deleghe al personale dirigente definendone l'ampiezza ed i poteri connessi, i compiti e le responsabilità che ne conseguono, ferma la facoltà attribuita al presidente del consiglio di amministrazione;

k) deliberare l'ammissione e l'esclusione dei soci;

l) autorizzare e compiere ogni e qualsiasi operazione presso istituti di credito di diritto pubblico o privato, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti, e compiere qualsiasi operazione bancaria, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avvallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere;

m) consentire iscrizioni, surroghe, postergazioni, cancellazioni di ipoteche e trascrizioni anche senza la estinzione dei crediti garantiti o intimati, costituire pegni e cauzioni, consentire qualsiasi genere di annotamento presso pubblici registri;

n) concorrere a gare d'appalto per lavori, opere e servizi inerenti alla attività sociale;

o) stabilire la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche, sentito il parere del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 2389 del c.c.;

p) deliberare l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze;

q) deliberare di costituire e partecipare, sotto qualsiasi forma, in consorzi o in società di qualsiasi tipo ed oggetto, designando gli amministratori o i soci che vi dovranno partecipare;

r) constatare il diritto di recesso chiesto dai soci;

s) stabilire i modi e i tempi per il versamento del capitale sociale sottoscritto;

t) compiere se consentito dalla legge operazioni di cui all'art. 2529 del c.c..

ART.32 RIUNIONI

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri in carica. Ogni qualvolta si riunisce, nomina un segretario di seduta che può essere anche non consigliere e/o non socio.

La convocazione è fatta a mezzo lettera, da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza, e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, fax o posta elettronica in modo che i consiglieri e i sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica;

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. Le votazioni sono palesi.

Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di

terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il consiglio di amministrazione.

Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione.

ART.33 SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Qualora vengano a mancare uno o più consiglieri di amministrazione, il consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile. In ogni caso, la sostituzione di un amministratore deve avvenire nell'ambito della medesima categoria di socio cooperatore o finanziatore.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

ART.34 PRESIDENTE

Non possono assumere la presidenza i rappresentanti delle società costituite da un unico socio persona fisica, gli enti con scopo di lucro e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

Il Presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale.

Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

Prevvia autorizzazione del consiglio di amministrazione, può delegare parte dei propri poteri, al Vice Presidente o a un membro del consiglio, nonché, con speciale procura, a dipendenti della società e/o a soggetti terzi.

Il Presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue attribuzioni spettano al Vice Presidente.

ORGANO DI CONTROLLO

ART.35 NOMINA - COMPOSIZIONE - DURATA

La nomina del collegio sindacale è obbligatoria ove si

verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543 del codice civile.

Il collegio sindacale, qualora nominato dall'assemblea, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, tutti in possesso dei requisiti di legge. Il Collegio sindacale può anche avere funzione di Revisore Legale dei Conti.

I sindaci supplenti sono destinati a subentrare in ordine di anzianità, e sempre nel rispetto dei requisiti di legge, agli effettivi che eventualmente si rendessero indisponibili nel corso del mandato.

Il Presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea.

I sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

ART.36 COMPETENZA E RIUNIONI

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Con riguardo alla disciplina contenuta nel d.lgs 112/2017, il collegio esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle disposizioni relative al trattamento economico e normativo dei lavoratori.

Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni e delle riunioni del collegio deve redigersi verbale sottoscritto dagli intervenuti.

Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

I sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione, alle assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo.

In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, il collegio sindacale deve convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge. Può altresì, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, convocare l'assemblea qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere.

I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'art. 2429 del codice civile i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico e la sussistenza del requisito della prevalenza ai sensi dell'articolo 2513 del codice civile.

I sindaci, oltre ad effettuare gli accertamenti periodici, possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di

ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci - sotto la propria responsabilità ed a proprie spese - possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399, c.c. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

ART.37 REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Qualora il controllo contabile non venga esercitato dallo stesso Collegio Sindacale, questo è svolto da un revisore legale dei conti o da una società di revisione ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del codice civile.

L'incarico di revisione legale dei conti è conferito dall'assemblea, sentito il collegio sindacale ove nominato; l'assemblea determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Ai sensi dell'art.2409-bis del codice civile, l'assemblea potrà affidare il controllo contabile al collegio sindacale che ne abbia i requisiti.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO

ART.38 PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale dei soci cooperatori che è variabile ed è formato da un numero illimitato di azioni nominative, ciascuna del valore nominale di Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero);
- b) dal capitale sociale dei soci sovventori, rappresentato da azioni nominative ciascuna del valore nominale di Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero), destinato alla costituzione del fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;
- c) dal capitale costituito dall'ammontare delle azioni di partecipazione cooperativa ciascuna del valore nominale di Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero), destinato alla realizzazione di programmi pluriennali di sviluppo ed ammodernamento;

- d) dal capitale costituito dall'ammontare delle azioni destinate ai soci finanziatori di cui al titolo IV del presente statuto diversi da quello di cui ai precedenti punti b) e c);
- e) dalla riserva legale, formata con le quote degli utili di esercizio di cui al successivo articolo 41 e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi e agli eredi dei soci defunti;
- f) dalla riserva straordinaria;
- g) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite delle azioni sottoscritte ed eventualmente assegnate.

Le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite, in qualunque forma, fra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento.

ART.39 RISTORNI

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta del consiglio di amministrazione, l'erogazione del ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali - in via generale - debbono considerare la qualità e quantità della prestazione lavorativa dei soci ai fini di erogare loro un trattamento economico ulteriore rispetto alle retribuzioni contrattuali.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- a) in forma liquida;
- b) mediante aumento gratuito del numero di azioni di capitale sociale sottoscritte e versate;
- c) mediante emissione e distribuzione gratuita di strumenti finanziari di cui ai precedenti articoli 20-21.

ART.40 ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio di amministrazione provvede alla redazione del bilancio, secondo le disposizioni di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c.

Il consiglio di amministrazione, con propria deliberazione presa prima della scadenza dei 90 (novanta) giorni dalla data di chiusura

dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento del termine fino a 180 (centottanta) giorni.

ART.41 DESTINAZIONE DELL'UTILE

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 39 e successivamente sulla ripartizione dell'utile netto destinandolo:

- a) una quota non inferiore al 30% alla riserva legale;
- b) una quota pari al 3% ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, ai sensi dell'articolo 11 della L.59/1992;
- c) un'eventuale quota, quale dividendo, a remunerazione del capitale sociale effettivamente versato, nei limiti consentiti dalla legge alle cooperative a mutualità prevalente;
- d) una eventuale quota a remunerazione delle azioni dei soci finanziatori, dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa nei limiti consentiti dalla legge alle cooperative a mutualità prevalente;
- e) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci operatori e sovventori, ai sensi e nei limiti stabiliti dall'articolo 7 della Legge 59/1992;
- f) quanto residua alla riserva straordinaria indivisibile.

L'assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali ed in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.

In ogni caso non potranno essere distribuiti dividendi e non potrà essere effettuata la rivalutazione gratuita del capitale sociale finché non si sia provveduto alla totale ricostituzione delle riserve eventualmente utilizzate a copertura di perdite di esercizio.

ART.42 ACQUISTO DELLE PROPRIE AZIONI

Il consiglio d'amministrazione può disporre l'acquisto o il rimborso di azioni della società purché sussistano le condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 2545-quinquies e l'acquisto o il rimborso sia fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI VARIE

ART.43 SCIoglimento

Lo scioglimento anticipato della cooperativa, quando ne ricorrano i presupposti di cui all'art. 2545 duodecies del codice civile, è deliberato dall'assemblea straordinaria, la quale, con le maggioranze previste all'art. 26, secondo comma, dello statuto, decide:

- a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del

collegio in caso di pluralità di liquidatori;

b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della cooperativa;

c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione di singoli beni o diritti o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo.

La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto. I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

ART.44 DEVOLUZIONE PATRIMONIALE

In caso di scioglimento della cooperativa vi è l'obbligo di devoluzione dell'intero patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ai sensi dall'art. 11 della Legge n. 59 del 31 gennaio 1992, dedotti il rimborso delle azioni versate dai soci cooperatori e dei conferimenti effettuati dai soci finanziatori, eventualmente rivalutati e i dividendi eventualmente maturati.

ART.45 CLAUSOLA ARBITRALE

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra la cooperativa ed i singoli soci ovvero tra i soci medesimi, nonché fra gli eredi di un socio defunto e gli altri soci e/o la cooperativa, ed ancora qualsiasi controversia promossa da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero promossa nei loro confronti, relativa al rapporto sociale e mutualistico, verrà deferita alla decisione di un Collegio arbitrale composto da tre membri tutti nominati dal Presidente del Tribunale del luogo ove è la sede sociale.

Gli arbitri decideranno secondo le norme di diritto con lodo irrituale.

Il compenso degli Arbitri e dei consulenti tecnici eventualmente nominati nonché le spese di procedura sono a carico della parte soccombente, salva diversa disposizione del lodo.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D. lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 s.m.i..

La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera assembleare assunta con la maggioranza qualificata di almeno i due terzi dei soci. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il recesso.

ART.46 CLAUSOLE MUTUALISTICHE

Le seguenti clausole mutualistiche, previste dall'art. 2514 del c.c., sono inderogabili e devono essere in fatto osservate:

a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore

all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ART.47 DISPOSIZIONI FINALI

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e per disciplinare i rapporti tra la cooperativa ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il consiglio di amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea dei soci.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società per azioni e di imprese sociali di cui al d.lgs 112/2017 in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

Firmato: Antonio Prozzillo - Francesco Iazeolla L.S.